



Il giorno **29 marzo 2025, alle ore 21,45**, presso la sede dell'associazione si è riunita in seconda convocazione, in quanto la prima andata deserta, **l'Assemblea STRAORDINARIA** dei soci per discutere e deliberare sui seguenti punti dell'ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per l'assunzione della qualifica di ETS;
2. Cambio della denominazione sociale;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza la **Signora Alice Forin**, la quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Andrea Forin.

Il Presidente accerta e dichiara:

- Che l'assemblea è stata regolarmente convocata tramite **avviso di convocazione a mezzo elettronico del 21/03/2026** ai sensi dell'art 8 del vigente statuto;
- che ai sensi del **Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200** (cosiddetto **"Milleproroghe 2026"**) è stata estesa **fino al 30 settembre 2026** la possibilità di svolgere assemblee online e assemblee a distanza, prorogando l'efficacia della disciplina introdotta dall'art. 106 del D.L. 18/2020 (**"Cura Italia"**);
- che è stata resa disponibile per i soci che non possono partecipare in presenza per giustificati motivi, la fruizione tramite riunione di Microsoft Teams al seguente link:
<https://teams.live.com/join/93499799823697p=jGWpbW5y1M90npVucq>
- che il comma 11 dell'art. 4 del D.L. 200/2025 proroga l'applicazione dell'art. 106 del D.L. 18/2020, consentendo:
 - Il voto per via elettronica o per corrispondenza, oltre alla partecipazione alle assemblee mediante strumenti di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, per le società di capitali.
 - Che le assemblee possano avvenire interamente in modalità telematica, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione e il diritto di voto, senza che sia necessaria la presenza fisica di presidente e segretario (o notaio nel caso di assemblee straordinarie).
- Che sono presenti, in proprio o per delega, n. **24** soci su un totale di **29**, garantendo il quorum deliberativo previsto dallo Statuto per le modifiche statutarie.
- Si precisa che sono in presenza Alice Forin, Liliana Battistetti, Mariella Forin, Simona Ricci, Paola Ariotti, Marlene Da Silva Ramos, Sara Ostanel, Roberto Viotti, Franco Penna, Marco Pesce, Piero Pesce, Andrea Pesce.
- Si precisa che i soci Gianni Cervetti, Nicolina Delle Molle, Teresa Buzzurro, Susanna Zuffo, Antonietta Garbero, Carlo Manera, Giulia Boido, Silvia Botto e LLACSAHUANGA MELISSA sono collegati da remoto secondo le modalità precedentemente citate. Gli stessi sono stati identificati anche a mezzo video e secondo normativa ai sensi anche del GDPR dal Presidente e dal segretario e pertanto ammessi a pieno titolo alle discussioni e conseguenti votazioni.
- Sono rappresentati per delega i soci Giovanni Orecchia, Erba Mariangela che delegano il socio Battistetti Liliana e Claudio Scala che delega a Marco Pesce.

Il Presidente illustra la necessità di adeguare lo Statuto alla Riforma del Terzo Settore per mantenere i benefici fiscali e operativi, passando dalla disciplina ONLUS a quella di **ETS (Ente del Terzo Settore)**. Viene data lettura integrale del nuovo schema di Statuto, evidenziando le finalità civiche e solidaristiche e le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità (o a maggioranza):

Projeto Corumbà Onlus

Via F. Cirio, 1 - 14049 Nizza Monferrato (AT)

C.F. 91009380055

1. **Delibera** di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, che allegato al presente verbale ne forma parte integrante (Allegato A);
2. **Delibera** di variare la denominazione sociale in "**PROJETO CORUMBA ODV**";
3. **Delega** il Presidente Alice Forin, il Vicepresidente Marco Pesce ed il Segretario Andrea Forin di espletare tutte le formalità necessarie per la registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate e per l'iscrizione al **RUNTS** (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017, l'atto è esente dall'imposta di registro e di bollo in quanto finalizzato all'adeguamento legislativo.

Non essendovi altro su cui deliberare, la seduta è tolta alle ore **22.30** previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.



Registrato ad Alessandria il 30/03/2026
al N. 235 Serie 3 Esatti € esente

Allegati n.

IL FUNZIONARIO
Alessandro Cassanotti



Nizza Monferrato, 29 marzo 2026

IL SEGRETARIO

(Andrea Forin)

IL PRESIDENTE

(Alice Forin)

Allegato A al verbale del 29 marzo 2026

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Statuto dell'Associazione di Volontariato

"PROJETO CORUMBA ODV"



Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato "Projeto Corumba".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Nizza Monferrato (AT), Via Oratorio, 30.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo statuto, l'associazione può costituire gruppi operativi e sezioni locali sul territorio.

La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 14 del presente Statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- a) promuovere la solidarietà a favore dei più bisognosi nelle comunità in cui opera l'associazione stessa;
- b) favorire una reciproca conoscenza con le popolazioni ove l'associazione intenda avviare o abbia già avviato progetti ed iniziative di cooperazione e sostegno, sensibilizzando le collettività sulle problematiche sociali ed economiche nei paesi in via di sviluppo e sulla tutela dei diritti civili nel mondo;
- c) promuovere il sostegno a favore dei soggetti deboli e delle comunità svantaggiate nei paesi in via di sviluppo, promuovendo la cooperazione solidale tese in particolar modo a favorire l'alfabetizzazione e l'istruzione dei giovani, la formazione professionale, il sostegno allo sviluppo economico ed all'occupazione, le azioni tese a porre fine all'emergenza nutritiva soprattutto dei bambini e dei soggetti svantaggiati o emarginati;
- d) promuovere il teatro, la danza e la musica come strumenti di aggregazione sociale e come mezzi di riabilitazione;
- e) promuovere l'avvicinamento al mondo del volontariato;
- f) creare sinergie tra associazioni di volontariato per sostenere progetti comuni rivolti a soggetti svantaggiati e situazioni di disagio sociale;

Art. 3
Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ASSOCIAZIONE intende svolgere:

- a) iniziative a sostegno dei soggetti svantaggiati della comunità, anche attraverso la raccolta fondi da destinarsi a progetti mirati in loco, sollecitando la cittadinanza ad un impegno concreto per la lotta alla discriminazione economica e sociale delle persone;
- b) programmi di sostegno ed adozioni a distanza che siano seguiti da referenti in loco, in favore di soggetti che vivano in particolari condizioni di disagio, così da garantire autonomia e libertà di azione per il riscatto umano, economico e sociale anche dei più deboli;
- c) studio e realizzazione di progetti di sviluppo del contesto familiare e sociale di origine, mirati al sostegno dei soggetti più bisognosi in un'ottica di partenariato a livello locale;
- d) momenti di confronto e scambio di esperienze tra gruppi e altre organizzazioni di volontariato;
- e) effettuare studi ricerche e indagini sulla realtà più povere e svantaggiate del mondo e sulle iniziative che già operano su quei territori, al fine di valutarne interventi mirati di sostegno;
- f) iniziative, sia a livello locale che nazionale e internazionale, per la realizzazione di progetti in un'ottica di collaborazione fra gruppi ed altre organizzazioni di volontariato;
- g) collaborazioni con enti ed organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati, per individuare comuni spazi di intervento;
- h) sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà e dell'educazione allo sviluppo sostenibile;
- i) formazione ed invio di volontari nell'ambito di programmi di cooperazione, intesa come scambio di valori e di esperienze, lavorando poi per il loro reinserimento all'atto del rientro;
- j) iniziative di sensibilizzazione per avvicinare la cittadinanza al mondo del volontariato in collaborazione con scuole, parrocchie e altre associazioni;
- k) iniziative di carattere culturale rivolte a sensibilizzare la collettività all'altruismo, al dono, al sostegno di realtà territoriali che necessitino di un aiuto diretto quali ad esempio scuole, oratori, centri per minori, centri per disabili, altre associazioni territoriali, oppure soggetti in situazioni di necessità, anche per eventi straordinari o calamità naturali;
- l) organizzazione di eventi, anche in collaborazione con altre associazioni e realtà del territorio, inclusi spettacoli teatrali, concerti, conferenze, giornate di formazione per promuovere le iniziative e i progetti dell'associazione.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall' ASSOCIAZIONE, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall' organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 ss.mm.ii.).

Ogni forma di rapporto economico con l'ASSOCIAZIONE derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ASSOCIAZIONE;
- b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ASSOCIAZIONE;
- c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 **Soci**

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche o le ASSOCIAZIONI in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 **Criteri di ammissione ed esclusione**

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente.

La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso (nel caso di Associazioni costituite da ASSOCIAZIONI).

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni (non si può mettere un periodo inferiore ma solo superiore) dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.



La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ASSOCIAZIONE;
- b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ASSOCIAZIONE;
- c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ASSOCIAZIONE sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività. In modo particolare:

- a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
- b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ASSOCIAZIONE;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente.

Art. 9
Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Nel caso in cui l'ASSOCIAZIONE abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria se è convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- i) delibera sull'esclusione dei soci;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- k) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- l) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE stesso;
- m) determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- n) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario è responsabile della comunicazione e pubblicità delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere degli organi dell'Associazione, cura la redazione del verbale delle adunanze del Comitato direttivo e dell'Assemblea, assiste il Presidente nel disbrigo delle attività; è responsabile della conservazione degli atti e dello schedario dei Soci e controfirma gli atti dell'Associazione.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- c) delibera sulle domande di nuove adesioni;

- d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- g) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
- h) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- i) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche nonsoci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 3 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- b) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE;
- d) ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE;
- e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- f) convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione.
I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 **Scioglimento**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15 **Norme finali**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

IL SEGRETARIO
(Andrea Forin)

IL PRESIDENTE
(Alice Forin)



